



# Ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica

del....

PROGETTO 23.11.2022

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2, 34, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016<sup>1</sup> sull'approvvigionamento del Paese;

*ordina:*

## **Art. 1** Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina le limitazioni e i divieti di utilizzo di energia elettrica al fine di garantire l'approvvigionamento elettrico del Paese in energia elettrica.

<sup>2</sup> Si applica a tutti i consumatori finali allacciati alla rete elettrica secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 23 marzo 2007<sup>2</sup> sull'approvvigionamento elettrico.

## **Art. 2** Limitazioni di utilizzo

<sup>1</sup> L'utilizzo di energia elettrica è limitato per gli impieghi elencati nell'allegato 1.

<sup>2</sup> Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare l'allegato 1.

<sup>3</sup> Se possibile dal punto di vista tecnico, i gestori delle reti di distribuzione bloccano l'utilizzo di elettricità come segue:

- a. ...
- b. ...
- c. ...

<sup>4</sup> L'articolo 6 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico non è applicabile se risulta in contrasto con i provvedimenti adottati dal gestore della rete di distribuzione per rispettare le limitazioni e i divieti di utilizzo di

RS .....

<sup>1</sup> RS 531

<sup>2</sup> RS 734.7

energia elettrica. I blocchi secondo il capoverso 3 non richiedono il consenso dei consumatori finali interessati. L'articolo 8c dell'ordinanza del 14 marzo 2008<sup>3</sup> sull'approvvigionamento elettrico non si applica.

<sup>5</sup> L'illuminazione elettrica di strade e spazi pubblici è consentita solo il [...] (*giorni della settimana*)] dalle [...]ora] alle [...]ora]. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni stabiliscono deroghe per la sicurezza nell'ambito delle loro competenze.

### **Art. 3** Modalità standby

Gli impianti, gli apparecchi e le sorgenti luminose di tipo elettrico che non sono strettamente necessari sono scollegati dalla rete elettrica. È fatto salvo il funzionamento in standby per evitare danni agli apparecchi o agli impianti.

### **Art. 4** Divieti di utilizzo

<sup>1</sup> I divieti di utilizzo di energia elettrica sono elencati nell'allegato 2.

<sup>2</sup> Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il DEFR può modificare l'allegato 2.

### **Art. 5** Obbligo di collaborare

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a:

- a. collaborare all'esecuzione della presente ordinanza;
- b. fornire informazioni ai consumatori finali nei loro comprensori e assistenza per gli aspetti tecnici;
- c. informare l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) dell'attuazione delle limitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 3.

<sup>3</sup> RS 734.71

**Art.6**      Informazione

Il DEFR provvede a informare la popolazione in modo adeguato.

**Art. 7**            Sorveglianza e controllo

<sup>1</sup> L'AES sorveglia gli effetti delle limitazioni e dei divieti di utilizzo sul consumo di elettricità.

<sup>2</sup> I Cantoni effettuano controlli a campione sul rispetto delle limitazioni e dei divieti.

**Art. 8**            Esecuzione

Il DEFR, i Cantoni, l'USTRA, il settore Energia e l'AES sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

**Art. 9**            Modifica di un altro atto normativo

<sup>1</sup> L'ordinanza del 13 novembre 1962<sup>4</sup> sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

*Art. 4a cpv. 1 lett. d*

La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli:

- d. 100 km/h sulle autostrade.

**Art. 10**          Entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il...

<sup>2</sup> Ha effetto sino al ... ; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

*In caso di crisi, le limitazioni verrebbero applicate idealmente in maniera scaglionata: fase di escalation da 1 (di lieve entità) a 3 (limitazioni più rilevanti).*

*Il catalogo di misure viene stabilito al momento dell'attuazione, in base alle circostanze specifiche e alla situazione di approvvigionamento.*

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 1)

## **Limitazioni di utilizzo**

*Fase di escalation 1 (attuazione in contemporanea con i divieti della fase di escalation 1 di cui all'allegato 2)*

- Le lavatrici a uso domestico possono essere utilizzate a una temperatura di lavaggio di 40°C al massimo.
- L'uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è consentito per un massimo di 12 ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.
- I locali accessibili al pubblico riscaldati prevalentemente attraverso l'energia elettrica (p. es. con riscaldamenti elettrici o pompe di calore) possono essere riscaldati fino a un massimo di 20°C. Fanno eccezione le aree benessere e i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani o case di cura.
- Nel commercio al dettaglio gli espositori riscaldati, gli scaldapiatti o scaldatazze, i contenitori per bagnomaria e i cassetti scaldavivande non possono essere utilizzati a temperature superiori a 65°C.
- Nel commercio al dettaglio i frigoriferi per bevande non possono essere utilizzati a temperature inferiori a 9°C, ad eccezione delle bevande deperibili.
- I frigoriferi utilizzati per scopi privati o commerciali non possono essere raffreddati al di sotto dei 6°C (ad eccezione del vano congelatore). Sono fatte salve le prescrizioni sulla temperatura previste nella legislazione sulle derrate alimentari (in particolare nell'ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.1), che devono essere sempre rispettate.
- I frigoriferi e i congelatori utilizzati per scopi privati o commerciali non possono essere raffreddati al di sotto dei -20°C. Sono fatte salve le prescrizioni sulla temperatura previste nella legislazione sulle derrate alimentari (in particolare nell'ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.1), che devono essere sempre rispettate.
- La ventilazione della cucina è adattata in funzione dei tempi di cottura e deve essere spenta completamente quando non si cucina.

- L'utilizzo commerciale di schermi e videoproiettori a scopo pubblicitario è vietato tutti i giorni tra le 23:00 e le 05:00.
- L'utilizzo dell'illuminazione elettrica a scopo pubblicitario, come l'illuminazione delle vetrine, le pubblicità luminose e l'illuminazione decorativa, è vietato tutti i giorni fra le 23:00 e le 05:00.
- Negli edifici e nei piani non utilizzati il riscaldamento deve essere impostato sul livello più basso (funzione antigelo) o spento. Questo vale anche per i locali ad uso industriale senza postazioni di lavoro fisse, come le stazioni di pompaggio.
- I centri di trasbordo e i magazzini possono essere riscaldati fino a un massimo di 19°C.

*Fase di escalation 2 (sono elencate le limitazioni che integrano o vanno oltre la fase di escalation 1)*

- L'uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è consentito per un massimo di nove ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.
- I locali accessibili al pubblico riscaldati prevalentemente attraverso l'energia elettrica (p. es. con riscaldamenti elettrici o pompe di calore) possono essere riscaldati fino a un massimo di 19°C. Per le camere nel settore alberghiero il limite massimo di temperatura è 20°C. Fanno eccezione i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.
- La temperatura ambiente delle piscine gestite a livello commerciale, delle piscine pubbliche e delle altre strutture benessere riscaldate elettricamente deve essere limitata a un massimo di 27°C. Fanno eccezione le saune.
- Il riscaldamento delle cucine nel settore alberghiero e della ristorazione deve essere impostato sul livello più basso o spento.
- I centri di trasbordo e i magazzini possono essere riscaldati fino a un massimo di 18°C.
- I frigoriferi e i congelatori utilizzati per scopi privati o commerciali non possono essere raffreddati al di sotto dei -19°C. Sono fatte salve le prescrizioni sulla temperatura previste nella legislazione sulle derrate alimentari (in particolare nell'ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.1), che devono essere sempre rispettate.
- Nel settore alberghiero e della ristorazione gli espositori riscaldati, gli scaldapiatti o scaldacqua, i contenitori per bagnomaria e i cassetti scaldavivande non possono essere utilizzati a temperature superiori a 65°C.
- Se la produzione di acqua calda è garantita principalmente attraverso l'energia elettrica, l'acqua può essere riscaldata fino a un massimo di 60°C.

Sono fatte salve le misure temporanee per combattere i germi patogeni. Queste limitazioni non si applicano a:

- a. ospedali;
  - b. studi medici;
  - c. case per partorienti;
  - d. case per anziani, case di cura e strutture di assistenza per persone disabili;
  - e. aziende alimentari.
- In discoteche, club e simili, nonché in occasione di manifestazioni di ballo e simili, il riscaldamento deve essere impostato sul livello più basso o spento del tutto.
  - I servizi di streaming limitano la risoluzione delle loro offerte alla definizione standard (*standard definition*, SD).
  - I centri di calcolo e le sale server non possono essere raffreddati al di sotto dei 25°C.
  - Le macchine utilizzate in ambito commerciale per la produzione di ghiaccio a scopo di raffreddamento possono essere utilizzate per un massimo di quattro ore al giorno.

*Fase di escalation 3 (sono elencate le limitazioni che integrano o vanno oltre le fasi di escalation 1 e 2)*

- L'orario di apertura dei negozi deve essere ridotto di  $[... (1-2)]$  ore al giorno. A seconda delle dimensioni del negozio si può stabilire in modo indipendente la finestra temporale di apertura.

Se un'azienda decide di chiudere completamente alcune filiali o di aprire i negozi solo in determinati giorni, il numero delle ore di chiusura viene conteggiato nella riduzione dell'orario di apertura dell'intera rete di filiali.

- Al di fuori degli orari di apertura i congelatori devono essere coperti con pannelli di polistirolo o tende notte.
- L'uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è consentito per un massimo di otto ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.
- I locali riscaldati prevalentemente attraverso l'energia elettrica (p. es. con riscaldamenti elettrici o pompe di calore) possono essere riscaldati fino a un massimo di 18°C. Fanno eccezione i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.
- Le vasche idromassaggio, gli apparecchi per l'abbronzatura, le saune, le cabine a infrarossi, i bagni di vapore, le poltrone per massaggi e altre

strutture per il benessere ad alimentazione elettrica di uso commerciale possono essere utilizzate per un massimo di sette ore al giorno.

- L'uso privato di auto elettriche è consentito solo per gli spostamenti assolutamente necessari (p. es. per l'esercizio di una professione, per fare acquisti, per recarsi a visite mediche, manifestazioni religiose o udienze in tribunale).

*In caso di crisi, i divieti verrebbero applicati idealmente in maniera scaglionata: fase di escalation da 1 (limitazioni di lieve entità) a 4 (misure di ampia portata) per evitare, in associazione con il contingentamento, il ricorso a disinserimenti della rete elettrica.*

*Il catalogo di misure viene stabilito al momento dell'attuazione, in base alle circostanze specifiche e alla situazione di approvvigionamento.*

Allegato 2

(art. 4)

## **È vietato l'utilizzo di elettricità per i seguenti scopi:**

*Fase di escalation 1 (attuazione in contemporanea con le limitazioni di utilizzo della fase di escalation 1 di cui all'allegato 1)*

- Funzionamento di riscaldatori mobili, tranne nei locali abitati o nei luoghi di lavoro che non dispongono di altre possibilità di riscaldamento.
- Funzionamento di apparecchi per il riscaldamento di comfort all'aperto, quali riscaldatori a fungo, pannelli radianti o riscaldatori per sedili di seggiovie.
- Funzionamento di condizionatori e ventilatori mobili senza necessità operative.
- Funzionamento di impianti di condizionamento a scopo di comfort, senza necessità operative, in ambienti di lavoro o di soggiorno.
- Funzionamento di vasche idromassaggio, apparecchi per l'abbronzatura, saune, cabine a infrarossi, bagni di vapore, poltrone per massaggi e altre strutture per il benessere ad alimentazione elettrica in ambito privato.
- Funzionamento di macchine per la produzione di ghiaccio a scopo di raffreddamento in ambito privato.
- Illuminazione esterna e architettonica di edifici, giardini e viali privati, salvo se necessaria per motivi di sicurezza.
- Illuminazione di parcheggi e autorimesse al di fuori degli orari di apertura, ad eccezione delle luci di emergenza.
- Illuminazione superiore ai 100 lux in luoghi in cui non sono presenti postazioni di lavoro permanenti, se possibile a livello tecnico e immediatamente realizzabile.
- Illuminazione di locali in cui non sono presenti persone, se possibile dal punto di vista tecnico, ad eccezione delle luci di emergenza.
- Dispositivi elettronici al di fuori dell'orario di lavoro, se possibile dal punto di vista tecnico e operativo, ad eccezione dell'infrastruttura legata ai registratori di cassa e dei dispositivi informatici rilevanti per il sistema.
- Riscaldamento di ambienti con porte esterne continuamente aperte.
- Soffiatori elettrici per foglie.
- Acqua calda nei servizi igienici pubblici.

*Fase di escalation 2 (sono elencati i divieti che integrano o vanno oltre la fase di escalation 1)*

- Utilizzo di schermi e videoproiettori a scopo pubblicitario.
- Illuminazione a scopo pubblicitario, come l'illuminazione delle vetrine, le pubblicità luminose e l'illuminazione decorativa, ad eccezione dei loghi aziendali durante l'orario di lavoro.
- Illuminazione decorativa festiva e di altro tipo per esterni.
- Funzionamento di asciugatrici e ferri da stiro nel settore privato.
- Funzionamento di mini-bar nelle camere degli ospiti e di distributori automatici refrigerati a uso comune nel settore alberghiero e della ristorazione.
- Funzionamento di refrigeratori per bevande, ad eccezione delle bevande deperibili, nel settore alberghiero e della ristorazione e nel commercio al dettaglio.
- Funzionamento di scaldapiatti e scaldatazze nel settore alberghiero e della ristorazione e nel commercio al dettaglio.
- Funzionamento di macchine per il ghiaccio (produzione di ghiaccio a scopo di raffreddamento) nel settore privato e commerciale. Fanno eccezione i settori che necessitano di macchine per il ghiaccio per rispettare le prescrizioni previste nella legislazione sulle derrate alimentari (in particolare nell'ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.1)
- Funzionamento di scale mobili e tappeti mobili qualora esista un altro mezzo di accesso.

*Fase di escalation 3 (sono elencati i divieti che integrano o vanno oltre le fasi di escalation 1 e 2)*

- Funzionamento di sistemi di riscaldamento elettrico per piscine.
- Illuminazione di campi e impianti sportivi.
- Funzionamento di pressostrutture per attività ricreative o sportive.
- Svolgimento di manifestazioni sportivi amatoriali (compresi gli sport elettronici), se richiedono energia elettrica.
- Utilizzo di impianti di autolavaggio (piste e box) per autovetture e veicoli commerciali, salvo se necessario per lavori di officina.
- Sistemi di illuminazione e nebulizzazione in discoteche, club e simili.
- Funzionamento di dispositivi video, DVD e Blue-Ray, console di gioco e computer di gioco.
- Servizi di streaming a scopo di intrattenimento.

- Funzionamento di piste di ghiaccio all'aperto raffreddate artificialmente.
- Mining di criptovalute e trading ad alta frequenza.

*Fase di escalation 4 (sono elencati i divieti che integrano o vanno oltre le fasi di escalation 1-3)*

- Funzionamento di impianti per il trasporto di persone a scopo ricreativo.
- Funzionamento di impianti per sport invernali e di impianti di innevamento.
- Funzionamento di sistemi di riscaldamento o raffreddamento per impianti sportivi.
- Funzionamento di parchi di divertimento, sale giochi, casinò, discoteche e simili. Resta consentito il funzionamento di impianti indispensabili per la sicurezza o il benessere degli animali, come i dispositivi di protezione dei recinti per specie animali potenzialmente pericolose o i sistemi di filtraggio degli acquari negli zoo e nei negozi di animali.
- Proiezione pubblica di film.
- Realizzazione pubblica di manifestazioni culturali (teatro, opera e concerti), se richiedono energia elettrica.
- Svolgimento di manifestazioni sportive amatoriali e professionali (compresi gli sport elettronici), se richiedono energia elettrica.



---

## **Commento al progetto di ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica**

---

### **1. Situazione iniziale**

La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria e prende misure protettive (art. 102 Cost.).

La legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all'articolo 4, i beni e i servizi d'importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia.

La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP) qualora l'offerta e la domanda di elettricità non dovessero più coincidere a causa di una produzione, una distribuzione e una capacità d'importazione limitate per più giorni, settimane o mesi e l'economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri.

Per affrontare una grave penuria di elettricità imminente o già sopraggiunta il Consiglio federale può avvalersi di diverse misure economiche (misure di gestione) secondo la LAP. Queste misure possono essere prese da sole o in combinazione con altre misure di gestione (p. es. emanazione in contemporanea di limitazioni e divieti di utilizzo dell'energia elettrica e contingentamento dei grandi consumatori<sup>1</sup>).

Come misura di gestione della domanda vengono attuati limitazioni e divieti di utilizzo dell'elettricità per determinati impieghi (impianti, apparecchi, servizi e attività).

L'ordinanza «modulare» del Consiglio federale può essere posta in vigore integralmente o in parte, a seconda della situazione di penuria che si presenta concretamente. Limitazioni e divieti verranno stabiliti e gerarchizzati in base alle necessità di risparmio e agli effetti sull'economia e sulla popolazione (da una limitazione dei comfort a misure più incisive).

Nella preparazione e nell'attuazione delle misure di gestione un ruolo importante è svolto dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), incaricata dal Consiglio federale di elaborare, secondo le indicazioni del settore Energia, i necessari provvedimenti preliminari in caso di grave penuria di elettricità. A tale scopo, l'AES ha istituito l'Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL). Quando nell'ordinanza è menzionata l'AES, si intendono l'OSTRAL e i suoi membri, in particolare i gestori delle reti di distribuzione. L'AES fa in modo che, nel quadro dello svolgimento dei compiti che le sono affidati, nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o a informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri gestori. I dati dei consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti in loco.

### **2. Potenziale di risparmio atteso dalle misure proposte**

Le limitazioni e i divieti proposti nell'utilizzo dell'energia elettrica (di seguito: misure) riguardano in particolare i settori riscaldamento (9,3 % dei consumi finali di elettricità in Svizzera), acqua calda (4,7 %), illuminazione (9,7 %), climatizzazione, ventilazione, impianti tecnici (11,1 %), mobilità interna (6 %) informazione, comunicazione e intrattenimento (5,3 %). Il consumo di elettricità per il riscaldamento e l'acqua calda è più marcato nelle economie domestiche (67 % per il riscaldamento, 70 % per l'acqua calda), mentre il consumo per l'illuminazione, la climatizzazione, la ventilazione e gli impianti tecnici è da attribuire in special modo al settore dei servizi. Anche l'industria è toccata da queste misure, ma a quest'ultima si applica in particolare il contingentamento per i grandi consumatori.

Il potenziale di risparmio delle misure proposte è stimato, per l'intero territorio nazionale, al 15 per cento circa del consumo annuo in Svizzera. Si tratta di un valore indicativo dato che, per molti settori, non si dispone di dati dettagliati per poter stimare correttamente il potenziale di risparmio. Nei casi in cui sono disponibili dati sul consumo, si tratta solitamente di dati annui. Il potenziale di risparmio effettivo durante un periodo di gestione dipende dalla stagionalità dei consumi di ogni utilizzo e, nella migliore delle ipotesi, può solamente essere

---

<sup>1</sup> Cfr. Ordinanza sul contingentamento di energia elettrica, anch'essa posta in consultazione.

stimato.

Le cifre menzionate sono tratte dal rapporto sull'analisi del consumo di energia in Svizzera 2000–2019 per categoria di utilizzazione<sup>2</sup>, realizzato nell'ottobre del 2020. L'ultimo rapporto disponibile (novembre 2021) è stato volutamente escluso: i dati presi in considerazione si riferiscono infatti al 2020, anno segnato dalla pandemia, e quindi non rappresentativo per il consumo reale di corrente in Svizzera.

Il criterio decisivo per l'efficacia delle misure è il comportamento della popolazione e delle imprese. La pandemia ha dimostrato che, per modificare il comportamento, i divieti sono più efficaci delle raccomandazioni.

### **3. Commento ai singoli articoli**

#### **Ingresso**

In caso di grave penuria già sopraggiunta o imminente, l'articolo 31 LAP autorizza il Consiglio federale ad adottare misure di intervento temporanee per garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale.

In virtù dell'articolo 64 LAP e solamente per la durata di validità delle misure di intervento economiche, il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi (ossia leggi e ordinanze federali). Le disposizioni devono essere riportate nell'allegato 1 LAP. La non applicabilità deve essere dichiarata solamente per il periodo di tempo in cui entra in conflitto con le misure di intervento.

In virtù dell'articolo 60 LAP il Consiglio federale può inoltre affidare a organizzazioni dell'economia – nella fattispecie all'AES – compiti pubblici ai sensi di detta legge, in particolare per lo svolgimento di compiti di sorveglianza (cfr. spiegazioni all'art. 7).

#### **Articolo 1**

La limitazione o il divieto di determinati impieghi dell'elettricità ha lo scopo di ridurre il consumo energetico o, in caso di necessità, di spezzare i picchi di carico.

Le limitazioni e i divieti valgono per tutti i consumatori finali che si approvvigionano in energia elettrica dalla rete pubblica svizzera e/o sono ad essa allacciati.

#### **Articolo 2**

Con la limitazione dell'utilizzo si può conseguire un risparmio limitato di energia elettrica che consente, a seconda della necessità di risparmio e della situazione, di ricorrere a un numero minore di misure più restrittive per l'economia e la popolazione.

Occorre fare una distinzione fra le limitazioni il cui rispetto è affidato ai singoli consumatori, gestori di impianti e prestatori di servizi, e le limitazioni che vengono direttamente applicate dai gestori delle reti di distribuzione tramite apposite misure tecniche.

L'allegato 1 riporta possibili limitazioni da applicare sotto la responsabilità personale. L'elenco potrebbe essere integrato con altre limitazioni dopo la consultazione o a seguito di ulteriori accertamenti, e dunque non è da considerarsi esaustivo nella sua forma attuale.

Le limitazioni riguardano principalmente la regolazione elettrica della temperatura dell'acqua (riscaldamento e raffreddamento), oppure si tratta di limitazioni temporali per gli impieghi dell'elettricità.

Le limitazioni vengono applicate in modo scaglionato a seconda della gravità e dell'andamento della penuria. La fase di escalation 1 prevede limitazioni lievi con ripercussioni in particolare sul comfort, mentre la fase di escalation 3 prevede limitazioni più rilevanti che verranno dunque disposte solo per evitare disinserimenti della rete e conseguenze ancora maggiori.

Lo scaglionamento avverrà in combinazione con altre misure di gestione dell'approvvigionamento economico del Paese. Prima di arrivare alla fase di escalation 4 e quindi alla chiusura delle aziende, i grandi consumatori saranno sottoposti al contingentamento. L'impiego delle diverse misure deve avvenire in modo coordinato per evitare effetti collaterali non necessari. Per esempio, nella gestione dei trasporti pubblici concessionari<sup>3</sup> va presa in considerazione anche la limitazione dell'uso privato delle auto elettriche, per evitare incentivi

---

<sup>2</sup> *Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000–2019 nach Verwendungszwecken*, ottobre 2020, rapporto realizzato su mandato dell'Ufficio federale dell'energia.

<sup>3</sup> Per le imprese concessionarie del trasporto pubblico valgono disposizioni particolari emanate con un'ordinanza separata.

controproducenti.

Per motivi di efficienza e per poter agire rapidamente a seconda degli sviluppi, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) deve poter adeguare gli allegati. Va da sé che questo accadrà solamente se la situazione dell'approvvigionamento lo renderà necessario.

Le limitazioni dei gestori delle reti di distribuzione vengono inserite al capoverso 3. Poiché attualmente le condizioni quadro di questi ultimi non consentono una gestione a tappeto, questo capoverso viene inserito in forma incompleta in previsione delle possibilità future. Se le capacità di fornitura dei gestori delle reti di distribuzione verranno limitate a seguito delle disposizioni in virtù della presente ordinanza, i gestori saranno esentati dal loro obbligo di fornitura ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico. Secondo l'articolo 34 LAP, per la durata di validità delle misure d'intervento economico il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi. In questo contesto ci si avvale di questa possibilità. Le disposizioni verranno indicate nell'allegato 1 della LAP. La modifica dell'allegato è oggetto di un'ordinanza a parte, come avvenuto già per altri casi in precedenza (p. es. RS 531.63 e RS 531.64), in linea con le prescrizioni di tecnica legislativa della Confederazione.

Il capoverso 5 disciplina la limitazione dell'illuminazione elettrica di strade e spazi pubblici. Le autorità competenti, in particolare l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni, stabiliscono in quali spazi l'illuminazione debba essere mantenuta per ragioni di sicurezza (deroga). Anche questa possibilità è mantenuta per l'intero periodo di validità dell'ordinanza, come le misure secondo il capoverso 1.

### **Articolo 3**

Tutti gli impianti, gli apparecchi e le sorgenti luminose di tipo elettrico non strettamente necessari devono essere spenti o scollegati dalla rete elettrica. Ciò vale in particolare per gli impianti e gli apparecchi in standby, purché questo non danneggi gli impianti stessi o la loro riaccensione non comporti un onere sproporzionato (p. es. una riprogrammazione).

### **Articolo 4**

I divieti di utilizzo di energia elettrica vengono definiti in modo da avere il minor impatto possibile sulla popolazione e sull'economia. Per quanto possibile, i divieti devono avere ripercussioni solo a livello di comfort. I beni e i servizi d'importanza vitale non devono essere toccati in modo sostanziale.

I divieti sono elencati nell'allegato 2 e vengono applicati in modo scaglionato a seconda della gravità e dell'andamento della penuria. L'elenco potrebbe essere integrato con altri divieti dopo la consultazione o a seguito di ulteriori accertamenti, e dunque non è da considerarsi esaustivo nella sua forma attuale. La fase di escalation 1 prevede limitazioni lievi con ripercussioni in particolare sul comfort, mentre la fase di escalation 4 prevede divieti che avrebbero conseguenze di ampia portata e verrebbero quindi disposti solo per evitare disinserimenti della rete e conseguenze ancora maggiori.

Lo scaglionamento avverrà in combinazione con altre misure di gestione dell'approvvigionamento economico del Paese. Prima di arrivare alla fase di escalation 4, e quindi alla chiusura delle aziende, i grandi consumatori saranno sottoposti al contingentamento. L'impiego delle diverse misure deve avvenire in modo coordinato per evitare effetti collaterali non necessari.

Per motivi di efficienza e per poter agire rapidamente a seconda degli sviluppi, il DEFR deve poter adeguare gli allegati. Va da sé che questo accadrà solamente se la situazione dell'approvvigionamento lo renderà necessario.

### **Articolo 5**

I gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo di collaborare e di attuare le limitazioni di utilizzo conformemente all'articolo 2 capoverso 3, informando in merito l'AES e/o l'OSTRAL.

Inoltre, rimangono gratuitamente a disposizione degli utenti finali per fornire informazioni in relazione alla presente ordinanza e alle limitazioni attuate direttamente da loro stessi con mezzi tecnici, per esempio con impianti di telecomando centralizzato.

### **Articolo 6**

Al DEFR spetta il compito di informare in modo adeguato la popolazione in caso di modifica delle limitazioni e dei divieti.

## **Articolo 7**

Il controllo sul rispetto delle disposizioni è delegato ai Cantoni, ad eccezione del controllo sulle limitazioni di utilizzo conformemente all'articolo 2 capoverso 3.

Le limitazioni e i divieti valgono sia nell'ambito pubblico che in quello privato. La portata delle misure è troppo ampia per permettere un controllo sistematico; in particolare in ambito privato le possibilità di controllo sono molto limitate. Tuttavia, in caso di grave penuria, si può presupporre che la popolazione adotterà un comportamento più responsabile, e anche il controllo sociale contribuirà in tal senso.

Le limitazioni attuate a livello tecnico dai gestori delle reti di distribuzione tramite impianti di telecomando centralizzato o simili saranno sottoposte al controllo dell'OSTRAL.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguibili ai sensi dell'articolo 49 LAP.

L'efficacia delle limitazioni e dei divieti viene monitorata a livello sovraordinato da Swissgrid, in quanto parte di OSTRAL.

## **Articolo 8**

L'esecuzione spetta al DEFR, ai Cantoni, all'USTRA, al settore Energia e all'AES e/o OSTRAL, ognuno per il proprio ambito di competenza.

## **Articolo 9**

Una misura di risparmio che esplica i suoi effetti anche su un altro atto normativo è la riduzione della velocità sulle autostrade. In questo modo si agisce direttamente sul consumo di energia delle auto elettriche. Il numero di questi veicoli continua ad aumentare e, di conseguenza, aumenta il potenziale di risparmio della misura. D'altro canto, in questo modo verrà pure diminuito il consumo di oli minerali che dovrebbero essere messi a disposizione per il funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza. Sarà inoltre necessario meno carburante, il che contribuirà al minore consumo di corrente.

Questo articolo verrà applicato in base alla situazione. La modifica transitoria dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale è valida solo per la durata delle misure d'intervento.